



RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATRICE GERMONTANI)

Comunicata alla Presidenza il 10 settembre 2009

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (n. 414)

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2008

Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo (n. 507)

d'iniziativa del senatore BARBOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2008

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 2 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Disegni di legge:		
– testo proposto dalla Commissione	»	8
– n. 414, d’iniziativa del senatore Costa	»	17
– n. 507, d’iniziativa del senatore Barbolini	»	20

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea trae origine sia dal lavoro di approfondimento compiuto nella precedente legislatura, poiché i due disegni di legge originariamente presentati riproponevano un articolato già discusso in 6^a Commissione, sia dall'esame svolto nel corso dell'attuale legislatura, in stretto contatto e collaborazione tra la Commissione, il Governo e gli organismi preposti alla vigilanza e al controllo su specifici settori, in particolare la Banca d'Italia, l'ISVAP, il Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre la Commissione ha svolto una serie di audizioni informali volte a meglio definire il testo e ad adeguarne le disposizioni rispetto alle specifiche esigenze sottolineate dai vari operatori interessati: ABI, Ania, Assofin, Aisrec, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Confesercenti, Confcommercio, Confindustria, le organizzazioni dei consumatori e la Guardia di finanza.

La questione del furto di identità e della protezione dei consumatori e degli operatori nell'ambito delle attività che prevedono il pagamento differito ha assunto dimensioni di grande rilevanza e costituisce certamente un costo improprio addossato agli operatori e un onere molto gravoso per i consumatori vittime di tale tipo di frode. Il lavoro della relatrice è stato in parte facilitato dalla sostanziale omogeneità dei due disegni di legge presentati, nonché dalla circostanza di un'unitarietà di intenti tra i gruppi politici, che ha reso possibile l'adozione di misure condivise. L'impianto della proposta legislativa riprende quindi quello dei citati disegni di legge dei senatori Barbolini e Costa e, per una descrizione analitica, si fa rinvio alle relazioni introduttive a tali disegni di legge.

Appare utile, tuttavia, rimarcare le novità introdotte rispetto a tali proposte, volte,

come detto, a migliorare il testo e a renderlo maggiormente aderente alle esigenze degli operatori.

Nel titolo e nel comma 1 dell'articolo 1 è stata inserita la specificazione che le finalità dell'intervento legislativo comprendono anche la prevenzione del furto d'identità e non soltanto, su un piano più generale, ma anche più generico, le frodi nel settore del credito al consumo e in quello assicurativo.

Al comma 3, è stata inserita una clausola di salvaguardia dei poteri di indirizzo e coordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attribuzione all'UCAMP della titolarità dell'archivio e della responsabilità della gestione dello stesso.

Al comma 4, si sono precisati maggiormente gli ambiti operativi nei quali si esercitano le competenze dell'UCAMP, operando anche un rinvio all'articolo 121 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) per la definizione della nozione di credito al consumo.

Per quanto riguarda l'individuazione degli aderenti al sistema di prevenzione, si è ritenuto opportuno inserire, alla lettera *a*) del comma 5, le banche comunitarie stabilite nel territorio dello Stato (art. 13 del TUB), quelle extracomunitarie autorizzate a termini di legge (art. 14 del TUB) nonché gli intermediari finanziari non vigilati di cui all'articolo 106 del TUB; sono state inserite quindi due altre categorie di soggetti aderenti costituite dalle società di mediazione creditizia, con un requisito di capitale sociale minimo e i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione delle frodi. È stato inoltre previsto che le forze dell'ordine, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia di Stato possono partecipare, a titolo gratuito, al sistema di prevenzione delle frodi.

Al comma 6, si è specificato che la verifica dell'autenticità dei dati è circoscritta ai casi e alle finalità di prevenzione e contrasto del furto d'identità, di cui al comma 1 dell'articolo 1; è stato quindi sostituito il comma 7, prevedendo l'istituzione di un servizio telefonico e telematico per l'invio delle segnalazioni delle frodi subite configuranti ipotesi di furto d'identità.

Al comma 8 è stata ampliata la composizione del gruppo di lavoro, al quale si prevede di far partecipare, tra gli altri, anche rappresentanti della Banca d'Italia, dell'ISVAP, i rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti, degli operatori commerciali e delle associazioni dei consumatori e, in via facoltativa, del Garante per la protezione dei dati personali. Si è inoltre previsto di inserire nella relazione al Parlamento anche una specifica sezione con i risultati dell'attività di verifica del Garante per la sorveglianza dei prezzi e l'attribuzione all'UCAMP del compito di svolgere campagne informative sui rischi del fenomeno delle frodi.

In relazione all'articolo 2, per quanto riguarda la struttura dell'archivio centrale informatizzato, si è inserito un ulteriore strumento informatico costituito dal modulo di allerta, mentre, in relazione al modulo informatico centralizzato, di cui alla lettera b), si è specificata la possibilità di predisporre e pubblicare periodicamente apposite linee guida sull'evoluzione del fenomeno delle frodi mentre, con l'inserimento di un ulteriore comma, si è prevista la comunicazione dei risultati dell'attività di prevenzione dell'UCAMP al Ministero dell'interno, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia e all'ISVAP per finalità di repressione e contrasto della criminalità organizzata.

In riferimento all'articolo 3, al comma 1 si è precisato il novero delle informazioni oggetto di riscontro, introducendo alcune precisazioni di carattere lessicale, mentre è stato previsto, previo parere delle Commissioni

parlamentari competenti e del Garante per la protezione dei dati personali, il rinvio ad un decreto ministeriale di attuazione per l'individuazione di eventuali e ulteriori informazioni suscettibili di verifica ai fini del contrasto delle frodi.

All'articolo 4, dopo una modifica di coordinamento al comma 1, si è precisato, al comma 2, che la richiesta di verifica soggetta al pagamento di un contributo da parte dell'aderente è riferita ad ogni singolo nominativo, mentre il pagamento può essere effettuato anche mediante l'utilizzazione di un'apposita carta prepagata.

Nella prospettiva di garantire la tutela dei consumatori, si è inserito un ulteriore comma che prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi per monitorare le variazioni delle condizioni economiche praticate dagli aderenti al sistema nei confronti dei consumatori.

Sono state riformulate le disposizioni finanziarie in accoglimento del parere della 5^a Commissione (programmazione economica, bilancio), di cui all'articolo 5.

L'articolo 6 contiene una norma di rinvio ad un decreto ministeriale per l'attuazione delle disposizioni, prevedendosi l'intervento del Parlamento, attraverso l'espressione di un parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, oltre che della Banca d'Italia e del Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 7, infine, contiene norme relative al sistema di prevenzione frodi nel settore assicurativo, senza particolari modifiche rispetto ai testi presentati, con l'eccezione del parere dell'ISVAP e della clausola di salvaguardia finanziaria di assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

Conclusivamente auspico un rapido *iter* del disegno di legge in modo da consentire poi alla Camera dei deputati di avviarne celermente l'esame.

GERMONTANI, *relatrice*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul testo unificato ed emendamenti

(Estensore: BATTAGLIA)

24 febbraio 2009

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

su emendamento

(Estensore: MAZZATORTA)

17 febbraio 2009

La Commissione, esaminato l'emendamento 6.1 riferito al testo unificato dei disegni di legge, esprime per quanto di competenza parere favorevole, osservando però che alla lettera *e*) del comma 1, sarebbe opportuno sopprimere la congiunzione «e» tra la parola «amministrative» e la parola «pecuniarie».

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul testo unificato

(Estensore: PICHETTO FRATIN)

20 maggio 2009

La Commissione, esaminato il testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che al comma 8 dell'articolo 1 dopo il primo periodo sia aggiunto il seguente: «Per la partecipazione all'attività del gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese.»;

che siano soppressi i commi 2 e 3 dell'articolo 5;

che all'articolo 7 sia aggiunto in fine il seguente comma: «2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

su emendamenti

(Estensore: GARAVAGLIA Massimo)

7 luglio 2009

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al testo unificato, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo ad eccezione della proposta 5.3, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo

Art. 1.

(Sistema di prevenzione)

1. È istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, presso l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), un sistema di prevenzione del furto d'identità e delle frodi, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo.

2. Il sistema di prevenzione è basato sull'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 2, di seguito denominato «archivio», e sul gruppo di lavoro di cui al comma 8 del presente articolo.

3. Titolare dell'archivio è il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro, nell'esercizio del potere di indirizzo e di coordinamento, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in tema di prevenzione delle frodi, attribuisce la responsabilità e conferisce la gestione dell'archivio all'UCAMP che, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può designare anche ulteriori soggetti responsabili.

4. Ferme restando le competenze già attribuite dalla legge e dalle disposizioni di attuazione, l'UCAMP esercita funzioni di

competenza statale in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, nei seguenti ambiti:

a) rapporti, strumenti e operazioni attraverso i quali viene erogato il credito al consumo o altra facilitazione finanziaria, secondo la definizione recata dall'articolo 121 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) servizi a pagamento differito erogati dai soggetti di cui al comma 5 del presente articolo;

c) richieste di risarcimento e di indennizzo, polizze e documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione, fatte salve le competenze attribuite dalla vigente normativa ad altre amministrazioni pubbliche.

5. L'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e la Polizia di Stato possono partecipare, a titolo gratuito, al sistema di prevenzione delle frodi unitamente ai seguenti soggetti, di seguito denominati «aderenti»:

a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 107 del medesimo testo unico;

b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *gg*), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

d) le imprese di assicurazione;

e) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a d) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con l'UCAMP;

f) le società di mediazione creditizia, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, aventi capitale sociale non inferiore all'ammontare minimo previsto dall'articolo 2327 del codice civile.

6. I soggetti individuati dal comma 5 possono inviare all'UCAMP richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo. La verifica dell'autenticità dei dati non può essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalità previste per la prevenzione del furto di identità. Gli aderenti trasmettono all'UCAMP le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frodi nel settore del credito e nel settore delle assicurazioni.

7. Al fine di monitorare il comparto e di fornire informazioni sulle tutele previste dalla legge, nell'ambito del sistema di prevenzione è istituito un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consente di ricevere le segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.

8. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, con funzioni consultive e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro finalizzato alla predisposizione, all'elaborazione e allo studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Per la partecipazione all'attività del gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Al gruppo di lavoro partecipano un rappresen-

tante della Banca d'Italia, un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), i rappresentanti delle associazioni di categoria degli aderenti, degli operatori commerciali e delle associazioni dei consumatori nonché rappresentanti degli ordini professionali con specifiche competenze in materie economico-finanziarie. Al gruppo di lavoro può essere invitato a partecipare un rappresentante del Garante per la protezione dei dati personali. Il gruppo di lavoro è coordinato dal titolare dell'archivio. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno. La relazione comprende inoltre un'apposita sezione contenente i risultati dell'attività di rilevazione e verifica svolta dal Garante per la sorveglianza dei prezzi entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 3. L'UCAMP, anche attraverso l'attività di studio ed elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di lavoro, svolge attività di informazione e conoscenza sui rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina dell'ordinamento comunitario.

Art. 2.

(Finalità e struttura dell'archivio)

1. L'archivio è composto da tre strumenti informatici:

a) il primo, denominato «interconnessione di rete», consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all'articolo 3, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;

b) il secondo, denominato «modulo informatico centralizzato», memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione periodica di specifiche linee guida, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti;

c) il terzo, denominato «modulo informatico di allerta», memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito e delle assicurazioni, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dall'UCAMP agli aderenti. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi.

2. I risultati di specifico interesse ai fini della lotta alla criminalità organizzata sono comunicati, secondo le modalità stabilite dai decreti di cui agli articoli 6 e 7, agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia e all'ISVAP.

Art. 3.

(Dati oggetto di riscontro)

1. Le informazioni delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento

o altra analoga facilitazione finanziaria, nonché una prestazione di carattere assicurativo, assoggettabili a riscontro con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, sono relative ai dati contenuti in:

a) documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati e tutti gli elementi di codifica contenuti o esposti nei documenti stessi;

b) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito esclusivamente per le finalità perseguite dalla presente legge;

c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali;

d) informazioni relative a polizze assicurative e a sinistri che hanno dato luogo a indennizzo o risarcimento, contenute in archivi pubblici o privati, secondo le disposizioni definite dal decreto di cui all'articolo 7.

2. Con il decreto di cui all'articolo 6 è individuato, sentito l'UCAMP, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché istruttoria motivata e parere del Garante per la protezione dei dati personali, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 4.

(Procedura di riscontro sull'autenticità dei dati e contributo degli aderenti)

1. Ai fini del riscontro sull'autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti, l'UCAMP autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati. Ciascuna richiesta può concernere una o più categorie di dati nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 3, comma 1.

2. Ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo a favore del bilancio dello Stato, fissato in

misura tale da remunerare il costo pieno del servizio. Il pagamento può essere effettuato anche mediante l'utilizzazione di carte prepagate o ricaricabili, per la cui attivazione e gestione è competente l'UCAMP, secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 6. Alle spese necessarie per la realizzazione del sistema di prevenzione e dell'archivio e, successivamente, per la manutenzione dell'archivio medesimo, nonché del servizio di riscontro dei dati, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

3. Al fine di evitare che i costi economici connessi con il pagamento dei contributi dovuti dagli aderenti per la verifica di autenticità dei dati oggetto di riscontro possano essere traslati sulle condizioni economiche praticate ai consumatori finali come corrispettivo per i servizi finanziari o assicurativi richiesti, trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi da 196 a 203 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di compiti e funzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono ad apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, dedicata alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo.

Art. 6.

(Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Banca d'Italia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, le singole voci da comunicare ai sensi dell'articolo 3, le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e), la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8;

b) sono stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 3;

c) sono individuate le modalità e fissati i termini secondo i quali i dati di cui all'articolo 3 sono comunicati e gestiti, ed è stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 4, comma 1;

d) sono fissati l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo;

e) sono stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti aderenti che utilizzano i dati acquisiti per finalità estranee alla presente legge.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e al Garante per la protezione dei dati personali affinché esprimano il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione.

3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal

gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8, in ordine all'applicazione della presente legge.

4. All'articolo 17, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività» sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze.».

Art. 7.

(Sistema di prevenzione nel settore assicurativo)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, in analogia a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo, sulle polizze e sulla documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite la misura e le modalità del contributo di cui all'articolo 4, comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sono individuati annualmente i rami ai quali si applica il contributo medesimo.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE N. 414

D'INIZIATIVA DEL SENATORE COSTA

Art. 1.

(Sistema di prevenzione)

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.

2. Il sistema di prevenzione di cui al comma 1 è basato su un archivio centrale informatizzato, di seguito denominato «archivio», e sul gruppo di lavoro di cui al comma 7.

3. Titolare dell'archivio e responsabile della sua gestione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) il quale, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può designare anche altri soggetti responsabili. L'UCAMP è strutturato come ufficio di livello dirigenziale generale.

4. Possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati «aderenti»:

a) le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) in seguito ad apposita convenzione con l'UCAMP, le imprese che offrono ai soggetti di cui alla lettera a), servizi assimi-

labili alla prevenzione delle frodi sul piano amministrativo.

5. L'archivio è alimentato dai dati di cui all'articolo 3.

6. Gli aderenti al sistema di prevenzione delle frodi possono inviare all'archivio richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria. La consultazione dei dati memorizzati nell'archivio permette al suo titolare l'esercizio della prevenzione, sul piano amministrativo, del fenomeno delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.

7. Nell'ambito del sistema di prevenzione, opera con funzioni consultive e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro finalizzato a garantire l'allineamento del sistema all'evoluzione del fenomeno delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti. Il gruppo di lavoro è coordinato dal titolare dell'archivio e composto dai rappresentanti degli aderenti e da esperti del settore.

8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina dell'ordinamento comunitario.

Art. 2.

(Finalità specifiche e struttura dell'archivio centrale informatizzato)

1. L'archivio è suddiviso in due sezioni:

a) la prima raccoglie i dati di cui all'articolo 3 in possesso degli aderenti, e consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli stessi aderenti al fine di ottenere il riscontro sulla loro autenticità;

b) la seconda memorizza, in forma aggregata e anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità dei dati og-

getto di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, lo studio, sul piano amministrativo, del fenomeno delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.

Art. 3.

(Dati che alimentano l'archivio)

1. L'archivio è alimentato dai dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, detenuti da organismi pubblici e privati, relativi a:

- a) numeri dei documenti di identità, ancorché smarriti o rubati;
- b) numeri dei supporti plastici su cui vengono stampati i documenti di cui alla lettera a);
- c) numeri delle partite IVA e dei codici fiscali;
- d) redditi denunciati;
- e) numeri delle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.

2. L'archivio può inoltre essere alimentato da ogni altro dato, individuato e proposto dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, ritenuto dal titolare dell'archivio idoneo al perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 4.

(Verifica e riscontro sull'autenticità dei dati)

1. A seguito della richiesta di verifica inviata dall'aderente, l'UCAMP attiva di volta in volta la procedura di alimentazione dell'archivio e di riscontro sull'autenticità dei dati contenuti nella richiesta. Ciascuna richiesta può concernere una o più categorie di dati nell'ambito di quelle elencate nell'ar-

ticolo 3, comma 1, o individuate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3.

2. Ciascuna richiesta di verifica da parte dell'aderente comporta il pagamento di una tassa a favore del bilancio dello Stato, fissata in misura tale da remunerare progressivamente il costo pieno del servizio. Alle spese necessarie per la realizzazione del sistema di prevenzione delle frodi sul credito al consumo e dell'archivio e, successivamente, per la manutenzione dell'archivio medesimo, nonché del servizio di riscontro dei dati, si provvede con il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una parte degli importi riscossi.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono ad apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, fino a concorrenza degli importi di cui al comma 2.

2. Le somme da destinare alla realizzazione e gestione dell'archivio sono stabilite in euro 250.000 per l'anno 2008 ed in euro 60.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Art. 6.

(Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono specificate la struttura e i livelli di accesso all'archivio, le singole voci da comunicare ai sensi dell'articolo 3, le modalità

e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì:

a) le modalità relative al collegamento dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 3;

b) le modalità e i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 3 sono comunicati e gestiti, nonché le procedure delle fasi di verifica e di riscontro di cui all'articolo 4, comma 1;

c) l'importo e le modalità di riscossione della tassa di cui all'articolo 4, comma 2, nonché le competenze e l'organizzazione dell'UCAMP;

d) l'eventuale inclusione di nuove tipologie di dati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, in ordine alla applicazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 507

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BARBOLINI

Art. 1.

(Sistema di prevenzione)

1. È istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, presso l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), un sistema di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo.

2. Il sistema di prevenzione è basato sull'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 2, di seguito denominato «archivio», e sul gruppo di lavoro di cui al comma 8.

3. Titolare dell'archivio e responsabile della sua gestione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è l'UCAMP che, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può designare anche ulteriori soggetti responsabili.

4. Ferme restando le competenze già attribuite dalla legge e dalle disposizioni di attuazione, l'UCAMP esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, nei seguenti ambiti:

- a) strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo;
- b) pagamenti dilazionati o differiti;
- c) richieste di risarcimento e di indennizzo, polizze e documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione, fatte salve le competenze attribuite

dalla vigente normativa ad altre Amministrazioni pubbliche.

5. Nell'ambito della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'UCAMP è strutturato come ufficio di livello dirigenziale generale ed esercita le funzioni di cui al comma 4 del presente articolo.

6. Possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati in maniera unitaria «aderenti»:

a) le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

d) le imprese di assicurazione;

e) le imprese che, in seguito ad apposita convenzione con l'UCAMP, offrono ai soggetti di cui alle precedenti lettere servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi.

7. Gli aderenti al sistema possono inviare al titolare dell'archivio richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo.

8. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, con funzioni consultive e senza nuovi

o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro finalizzato alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi alle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, nonché nel settore assicurativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno. Il gruppo di lavoro è coordinato dal titolare dell'archivio e composto dai rappresentanti degli aderenti e da esperti del settore.

9. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina dell'ordinamento comunitario.

Art. 2.

(Finalità e struttura dell'archivio)

1. L'archivio è composto da due strumenti informatici:

a) il primo, denominato «interconnessione di rete», consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all'articolo 3, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;

b) il secondo, denominato «modulo informatico centralizzato», memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.

Art. 3.

(Dati oggetto di riscontro)

1. I dati delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, nonché una prestazione di carattere assicurativo, assoggettabili a riscontro con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, sono relativi a:

a) documenti di identità, ancorché smarriti o rubati;

b) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito;

c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.

2. Con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, è individuato, sentito il parere dell'UCAMP, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 4.

(Procedura di riscontro sull'autenticità dei dati e contributo degli aderenti)

1. Ai fini del riscontro sull'autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti, l'UCAMP autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati. Ciascuna richiesta può concernere una o più categorie di dati nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 3, comma 1, o individuate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3.

2. Ciascuna richiesta di verifica comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo a favore del bilancio dello Stato, fissato in misura tale da remunerare il costo pieno del servizio. Alle spese necessarie per la realizzazione del sistema di prevenzione e dell'archivio e, successivamente, per la ma-

nutenzione dell'archivio medesimo, nonché del servizio di riscontro dei dati, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono ad apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità previsionale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, dedicata alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento e sul credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e sui contratti assicurativi.

2. Le somme da destinare alla realizzazione e gestione dell'archivio sono stabilite in euro 250.000 per l'anno 2008 ed in euro 60.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede:

a) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 154, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

b) per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nel fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, le singole voci da comunicare ai sensi dell'articolo 3, le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera e), la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono inoltre stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 3.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le modalità e fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 3 sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

4. Il decreto di cui al comma 1 fissa l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo.

5. L'eventuale inclusione di nuove tipologie di dati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è stabilita con le modalità del comma 1 del presente articolo.

6. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8, in ordine all'applicazione della presente legge.

7. All'articolo 17, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, dopo le parole: «Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività» sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze,».

Art. 7.

(Sistema di prevenzione nel settore assicurativo)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico, sentiti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e il Garante per la protezione dei dati perso-

nali, sono definiti i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 6 della presente legge, sul piano amministrativo, delle frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo, sulle polizze e sulla documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite la misura e le modalità del contributo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sono individuati annualmente i rami ai quali si applica il contributo medesimo.

